



**TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA
PER L'ATTIVITÀ DI COMMERCIO ALL'INGROSSO**

Con Risoluzione n.353/E del 05.12.2007 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso - ha rilevato che l'articolo 22 della Tariffa, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.641 (*Disciplina delle tasse sulle concessioni governative*), stabilisce che la predetta tassa è dovuta per le "Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppresse dall'articolo 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e precedentemente iscritte agli articoli sottoindicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992 (...)" e che tra le predette voci, il punto 8 del medesimo articolo 22, individua anche l'iscrizione agli albi per l'"Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (art. 86)".

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ha osservato che per quanto concerne l'esercizio di attività commerciali, l'articolo 22 della Tariffa non pone alcuna distinzione collegata alle modalità di svolgimento della stessa (ingrosso o dettaglio), con la conseguenza che anche per l'esercizio del commercio all'ingrosso si applica la tassa sulle concessioni governative prevista dal predetto articolo 22.

Alla luce della risoluzione sopra indicata si dispone che :

- 1. per l'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso venga richiesto il pagamento della tassa di concessione governativa, attualmente fissata in € 168,00;**
- 2. la denuncia di inizio attività di commercio all'ingrosso non può avere data anteriore alla data di presentazione della domanda di iscrizione.**

Il Conservatore
(dr. Nicola De Benedictis)